

successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione.

8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti

relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi.

10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

11. Nell'articolo 62-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: « , con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata ».

12. L'elaborazione degli studi di settore, nonchè ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il

Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4565 – sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Regime fiscale estero privilegiato).

1. Nell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole da: « in misura inferiore » a « della stessa natura » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura determinata complessivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

(A.C. 4565 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

(Disposizioni in materia di centri di assistenza fiscale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le prestazioni corrispondenti a quelle rese dai

centri di assistenza fiscale si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorchè rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse, in quanto richieste dall'associato per ottemperare agli obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(A.C. 4565 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

(Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29).

1. Le disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

(A.C. 4565 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 14.

(Mantenimento in bilancio di fondi).

1. Le disponibilità iscritte ai capitoli 1021, 1086, 1099, 3097, 3102, 3135, 3332,

3869, 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1997, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere impegnate nell'esercizio 1998.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni ai capitoli di bilancio istituiti per effetto della suddivisione delle spese gravanti sui capitoli di cui al comma 1, tra i diversi centri di responsabilità.

(A.C. 4565 – sezione 15)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 15.

(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, le parole: « e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi » sono sostituite dalle seguenti: « , consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi ».

(A.C. 4565 – sezione 16)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 16.

(Crediti tributari di modesta entità).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

(A.C. 4565 – sezione 17)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 17.

(Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali).

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in

corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 4565 — sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 18.

(Efficacia della definizione dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

1. Le disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purchè i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991; il pagamento è considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva.

2. Qualora il pagamento non sia eseguito ai sensi del comma 1, ovvero nelle ipotesi di dichiarazioni integrative tardive o nulle, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie è priva di effetto e l'Amministrazione finanziaria, entro il secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'iscrizione nel ruolo speciale delle somme dovute, può esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi d'imposta indicati nella dichiarazione integrativa.

3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi previste dagli articoli 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

(A.C. 4565 — sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 19.

(Termine per la soppressione della commissione tributaria centrale).

1. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, concernente l'insediamento delle commissioni tributarie, le parole: « con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « , tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze ».

(A.C. 4565 — sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

(Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria).

1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: « al contribuente » sono inserite le seguenti: « deve

avvenire con l'impiego di plico sigillato e », e dopo le parole: « a mezzo della posta » sono inserite le seguenti: « direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, ».

(A.C. 4565 – sezione 21)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Disposizioni in materia di demanio).

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato ».

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: « di irrigazione agricola, » sono inserite le seguenti: « di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo ».

(A.C. 4565 – sezione 22)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 22.

(Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica, è abrogato il comma 13.

(A.C. 4565 – sezione 23)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

(Disposizioni in materia di locazioni degli immobili demaniali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici è disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

(A.C. 4565 – sezione 24)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 24.

(Trasferimento alle regioni di funzioni normative).

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni normative, esercitabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

2. Le regioni provvederanno ad adeguare la normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali.

(A.C. 4565 — sezione 25)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 25.

(Disciplina tributaria della costituzione di società con contestuale conferimento di azienda).

1. Nel caso in cui venga costituita una società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale in applicazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il soggetto passivo può richiedere l'applicazione, alternativamente alla predetta riduzione, di una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili in misura pari allo 0,5 per cento del valore complessivo degli immobili al 12 dicembre 1992. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

(A.C. 4565 — sezione 26)

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 26.

(Personale delle commissioni tributarie).

1. A decorrere dal 1° aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonché al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità

prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennità si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525.

2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni per l'anno 1998 e a regime, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi anche dalle segreterie giudiziarie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

(A.C. 4565 — sezione 27)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 27.

(Modifica dell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

1. Nell'articolo 218 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto ».

(A.C. 4565 — sezione 28)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 28.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« ART. 40. - (*Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale*). - 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43. 3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali »;

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) all'articolo 42 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purchè si tratti di un dipendente del proprietario della merce »;

e) all'articolo 47, nel terzo comma, primo periodo, le parole: « abilita al compimento di operazioni doganali » sono sostituite dalle seguenti: « abilita alla presentazione di dichiarazioni ». Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: « al-

l'espletamento delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « alla presentazione delle dichiarazioni »;

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« ART. 56. - (*Dichiarazione doganale*). - 1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 ».

(A.C. 4565 - sezione 29)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 29.

(*Vendita degli alloggi dello Stato ai sensi della legge 6 gennaio 1983, n. 5*).

1. I prezzi di vendita degli alloggi dello Stato destinati a fronteggiare le esigenze abitative delle famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a Firenze nel 1966, di cui alla legge 6 gennaio 1983, n. 5, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 5 del 1983, senza ulteriori rivalutazioni.

(A.C. 4565 - sezione 30)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 30.

(*Disposizioni in materia di movimenti e partiti politici*).

1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
« 1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di congruaggio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-bis* si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonché per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole.

1-quater. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unità previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma *1-ter* del presente articolo, con priorità per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Sopprimerlo.

* 30. 1.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Sopprimerlo.

* 30. 605.

Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

* 30. 822.

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca, Savelli.

Sopprimerlo.

* 30. 823.

Taradash, Calderisi, Rebuffa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. La legge 2 gennaio 1997, n. 2 è abrogata.

30. 1007.

Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è aggiunto il seguente:

articolo *4-bis*. Il contributo dello Stato di cui ai precedenti articoli non può eccedere, per ciascun movimento o partito politico, l'ammontare dei contributi e delle quote di iscrizione ricevuti dallo stesso movimento o partito politico nell'anno precedente.

30. 1001.

Calderisi, Rebuffa, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

1. Gli articoli 5 e 6 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 5. (*Erogazioni liberali delle persone fisiche*) - 1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 35 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 250 mila e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

articolo 6. (*Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali*). - 1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente: « ART. 91-bis (*Detrazione di imposta per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 35 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano con-

trollati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

30. 1002.

Calderisi, Rebuffa, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(*Disposizioni in materia di interessi usurari*).

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1998, n.108 sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. I contratti relativi ad operazioni classificate ai sensi del comma 2, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 16, ove per l'andamento del mercato presentino tassi divenuti usurari, sono automaticamente ricondotti alla soglia di interesse massimo per la medesima categoria dalla data di pubblicazione della rilevazione trimestrale di cui all'articolo 3.

4-ter. I contratti di cui al comma 4-bis sono comunque soggetti, con medesime procedure, all'andamento delle rilevazioni trimestrali anche nel caso in cui queste presentino valori in crescita rispetto alla precedente rilevazione, sino al limite massimo del tasso del contratto originario.

4-quater. Nei casi previsti dai commi 4-bis e 4-quater è comunque escluso il diritto di recesso del creditore, nonché qualsiasi forma di penale o spesa di rinegoziazione o altra ad essa assimilabile.

30. 2.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Disposizioni in materia di interessi usurari).

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1998, n.108 sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. I contratti relativi ad operazioni classificate ai sensi del comma 2 che per l'andamento del mercato presentino tassi divenuti usurari, sono automaticamente ricondotti alla soglia di interesse massimo per la medesima categoria dalla data di pubblicazione della rilevazione trimestrale di cui all'articolo 3.

4-ter. I contratti di cui al comma 4-bis sono comunque soggetti, con medesime procedure, all'andamento delle rilevazioni trimestrali anche nel caso in cui queste presentino valori in crescita rispetto alla precedente rilevazione, sino al limite massimo del tasso del contratto originario.

4-quater. Nei casi previsti dai commi 4-bis e 4-quater è comunque escluso il diritto di recesso del creditore, nonché qualsiasi forma di penale o spesa di rinegoziazione o altra ad essa assimilabile.

30. 3.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono aggiunti i seguenti:

ART. 7-bis (*Messaggi di utilità sociale*) - 1. I partiti politici, rappresentati nel Parlamento nazionale, determinano i messaggi di utilità pubblica inerenti lo svolgimento della loro attività politica che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo

è obbligata a trasmettere ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 7-ter (*Esenzione dall'imposta sulla pubblicità*). - 1. Le insegne, le iscrizioni, i manifesti e tutte le forme di pubblicità visiva ed acustica riguardanti i partiti politici non sono soggetti al pagamento dell'imposta e del diritto di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 7-quater (*Strutture per manifestazioni pubbliche*) - 1. I consigli comunali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, devono prevedere nei loro statuti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.

2. Gli statuti comunali devono altresì dettare le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

ART. 7-quinquies (*Esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni e attività dei partiti politici*) - 1. Le occupazioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate dai partiti politici per lo svolgimento della loro attività, non sono soggette alla tassa di cui al medesimo articolo 38.

30. 1006.

Calderisi, Rebuffa, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono sostituiti con i seguenti:

« ART. 1 (*Destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento della politica*). - 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando la riservatezza della scelta dei contribuenti e la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 2. (*Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1*) - 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 dicembre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

3. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

4. Al 31 dicembre di ciascun anno il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese entro la stessa data.

5. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 3.

ART. 3 (*Determinazione ed erogazione delle somme*) - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i movimenti e partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

30. 1004.

Calderisi, Rebuffa, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 1. (*Destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento della politica*). 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101

e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento della relativa imposta al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la riservatezza della scelta dei contribuenti e la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 2. (Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1) - 1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 dicembre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

3. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

4. Al 31 dicembre di ciascun anno, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici, rese entro la stessa data.

5. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il

Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 3.

ART. 3. (Determinazione ed erogazione delle somme) - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i movimenti e partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 sulla base degli importi derivanti dalla scelta effettuata dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

30. 1005.

Calderisi, Rebuffa, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30. - 1. L'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento della politica).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato, mediante apposizione della propria firma su apposito modulo allegato ai modelli di dichiarazione.

2. Il Ministro delle Finanze, entro il 15 maggio del 1998, emana un regolamento ai

sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste ed in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

2. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sono soppressi.

30. 627.

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 con il seguente:

ART. 1.

(Destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento della politica).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato, mediante apposizione della propria firma su apposito modulo allegato ai modelli di dichiarazione.

2. Il Ministro delle Finanze, entro il 15 maggio del 1998, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400 in cui sono stabiliti i criteri di riservatezza nella raccolta delle dichiarazioni.

2. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 gennaio 1997, n.2 sono soppressi.

30. 6.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 con il seguente:

ART. 1.

(Destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento della politica).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato, mediante apposizione della propria firma su apposito modulo allegato ai modelli di dichiarazione.

2. Il Ministro delle Finanze, entro il 15 maggio del 1998, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400 in cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, a tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi previste ed in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

2. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sono soppressi.

30. 7.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non provvederà a nessuna ripartizione fino a quando non saranno noti i dati relativi alla determinazione del fondo da ripartire.

30. 606.

Manziona.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Qualora con sentenza passata in giudicato sia stata affermata la responsabilità di un soggetto titolare di cariche elettive per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, commesso in ragione e nell'esercizio delle funzioni della carica elettiva, il partito o il movimento politico di appartenenza al momento della commissione del fatto sono responsabili in solido dei danni patrimoniali subiti dalla pubblica amministrazione in conseguenza del reato.

02. Le sanzioni di cui al comma 01 si applicano anche quando i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale siano stati consumati per il finanziamento dell'attività politica dei partiti o movimenti politici da chi, al momento in cui il fatto delittuoso sia stato commesso, non ricopriva cariche elettive.

30. 874.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Qualora con sentenza passata in giudicato sia stata accertata l'erogazione di contributi a favore di partiti o movimenti politici in violazione dei divieti previsti dalla legge, l'importo del contributo volontario destinato al partito o movimento politico ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n.2 è decurtato di una somma pari al quintuplo di quella percepita.

30. 875.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Qualora con sentenza passata in giudicato sia stata accertata l'erogazione di contributi a favore di partiti o movimenti politici in violazione dei divieti previsti dalla legge, l'importo del contributo volon-

tario destinato al partito o movimento politico ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n.2 è decurtato di una somma pari al triplo di quella percepita.

30. 876.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Sono comunque vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta da parte di società, enti, organizzazioni estere. »

30. 877.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Sono comunque vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta da parte di cittadini stranieri. »

30. 878.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione. »

30. 879.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, al comma 3, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

30. 880.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, al comma 3, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni ».

30. 881.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, al comma 1, la cifra: 20 è sostituita dalla seguente: 5.

30. 883.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, al comma 1, la cifra: 20 è sostituita dalla seguente: 10.

30. 882.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5 della legge 2 maggio 1974, n.195 è soppresso il comma 2.

30. 884.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 2 maggio 1974, n.195 è soppresso l'articolo 6.

30. 885.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n.195 dopo le parole « deposito bancario » è aggiunta la seguente: « infruttifero ».

30. 886.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659, al comma 2, le parole: « pari al doppio » sono sostituite dalle seguenti: « pari al decuplo ».

30. 887.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659, al comma 2, le parole: « pari al doppio » sono sostituite dalle seguenti: « pari al quintuplo ».

30. 888.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659, al comma 2, le parole:

« pari al doppio » sono sostituite dalle seguenti: « pari al triplo ».

30. 889.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659, il comma 4 è soppresso.

30. 890.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le pene previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, e dal sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659, sono ridotte della metà per colui che denuncia il fatto prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo nome nell'apposito registro.

30. 891.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 5, terzo periodo dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo le parole: « composizione delle due Camere », sono aggiunte le seguenti: « o dei rispettivi Gruppi Parlamentari »; nello stesso periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di nuove adesioni ai partiti e movimenti politici di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1997 ».

Conseguentemente dopo il capoverso 1-quater aggiungere il seguente: 1-quin-

quies. « Per il caso previsto dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, della legge 2 gennaio 1997, come modificato ai sensi del comma 01 del presente articolo, si tiene conto, agli effetti di cui all'articolo 3 della medesima legge, delle dichiarazioni rese entro il 15 maggio di ogni anno ».

30. 607.

Manziona.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. L'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n.2 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento della politica).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata al partito politico da lui indicato, mediante apposizione della propria firma su apposito modulo allegato ai modelli di dichiarazione.

2. Il Ministro delle Finanze, entro il 15 maggio del 1998, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400 in cui sono stabiliti i criteri di riservatezza e di raccolta delle dichiarazioni.

30. 15.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. L'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento della politica).

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998, in sede di dichiarazione annuale dei